

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

DETERMINAZIONE

N. A09614 del 25/09/2012

Proposta n. 18875 del 14/09/2012

Oggetto:

Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Adeguamento delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento in ordine al recupero degli aiuti erogati a titolo di anticipazione.

Proponente:

Estensore	SARDILLI MICHELE	_____
Responsabile del procedimento	SARDILLI MICHELE	_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Adeguamento delle disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento in ordine al recupero degli aiuti erogati a titolo di anticipazione.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO il Decreto Dirigenziale A06551 del 26 giugno 2012 concernente “Delega ex art. 166 del r.r. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive mm. e ii. relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato con regolamento n. 363/2009 del 4 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 2220/85 e s.m.i. recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, con particolare riferimento agli articoli 19 e 29;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008 e con Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 a seguito della revisione programmatica effettuata nell’ambito della riforma la “Health Check” e delle azioni previste nel “Recovery Plan”;

VISTE le deliberazioni n. 163 del 7 marzo 2008 e n. 62 del 29 gennaio 2010 con le quali la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea;

VISTA la deliberazione n. 5 del 13 gennaio 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle ulteriori modifiche al PSR Lazio 2007/2013 approvate dalla Commissione Europea con la nota Ref. Ares(2011)1152521 del 27/10/2011;

VISTI i bandi pubblici con i quali sono state attivate le misure del PSR e raccolte le domande di aiuto/pagamento per l'adesione ai relativi regimi di aiuti;

VISTE le "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Lazio", approvate con DGR n. 412/2008, e successive modifiche e integrazioni, ed, in particolare:

- l'art. 26, comma 4, ove è stabilito che "Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate all'articolo 20 del presente regolamento)";
- l'art. 28, comma 1, ove è stabilito che "Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite";
- l'art. 29, comma 2, ove è stabilito che "Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto".

VISTO il Manuale delle procedure predisposto dall'Organismo Pagatore AGEA, trasmesso con nota del 20 luglio 2009, con il quale vengono fornite indicazioni alle Autorità di Gestione regionali per l'attuazione dei PSR ed, in particolare, stabilite le modalità per l'erogazione degli anticipi sugli aiuti connessi alle misure a investimento e per la gestione delle garanzie fideiussorie accese a garanzia degli anticipi stessi;

VISTE le circolari N. 36 del 07/11/2008 e n. 53 del 01/12/2009, con cui l'Organismo Pagatore AGEA ha fornito indicazioni relativamente alla cd. "Procedura Registrazione Debiti (PRD)", attivata nell'ambito del portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per consentire una corretta gestione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale;

VISTA la nota circolare prot. N. 115021 del 15/05/2011, con cui la Direzione Regionale Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PSR, ha fornito alle proprie strutture centrali e periferiche, tra l'altro, indicazioni operative in merito alla procedura di decadenza/revoca dall'aiuto nei confronti dei beneficiari del PSR, ivi compreso l'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite;

VISTA la lettera circolare dell'Organismo Pagatore AGEA prot. N. DSRU.2011.3659 del 13/07/2011 recante le procedure di recupero dell'aiuto anticipato su cauzione, nella quale si è disposto che "nei casi in cui ricorrano le condizioni che determinano la decadenza dell'aiuto e il conseguente recupero dell'anticipo corrisposto su cauzione, è necessario procedere, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n° 2220/85, al totale o parziale recupero dell'importo garantito, corrispondente al 110% dell'aiuto anticipato corrisposto";

VISTA la successiva lettera circolare prot. N. DSRU.2012.1522 del 13/07/2012, con la quale l'Organismo Pagatore AGEA, a seguito delle richieste di approfondimento da parte di alcune Regioni, tra le quali il Lazio, in merito alle disposizioni impartite con la sopra richiamata circolare del 2011, ha ritenuto di fornire maggiori chiarimenti in relazione alla procedura di recupero dell'aiuto anticipato su cauzione;

TENUTO CONTO che nell'ambito della suddetta circolare AGEA N. DSRU.2012.1522 del 13/07/2012, tra l'altro, si conferma e precisa che "in tutti in casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato conseguente a volontà o inottemperanza del beneficiario contraente, quali ad es. rinunce, economie di spesa, fatture non eleggibili, mancata esecuzione parziale o totale dell'intervento, controllo in loco negativo totalmente o parzialmente, sanzioni o esclusioni, ecc., ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 10% (percentuale di cauzione)";

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di dover adeguare le "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Lazio", approvate con DGR n. 412/2008 e successive modifiche e integrazioni, alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA in ordine alla procedura di recupero degli aiuti erogati a titolo di anticipazione;

TENUTO CONTO che l'art. 3, comma 5, delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Lazio" prevede che "i bandi pubblici adottati dalla Giunta Regionale per l'attivazione dei regimi di aiuto previsti dalle misure di intervento del PSR possono essere modificati o integrati con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora intervengano nuove disposizioni operative da parte dell'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).

RITENUTO che, in analogia a quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione in ordine ai bandi pubblici, si possa con atti dirigenziali procedere anche ad adeguamenti delle stesse "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Lazio", se derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora intervengano nuove disposizioni operative da parte dell'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).

RITENUTO, altresì, che l'adeguamento procedurale adottato con il presente atto sia direttamente applicabile a tutte le operazioni finanziate nell'ambito delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio per le quali è prevista l'erogazioni di contributi a titolo di anticipo, in quanto scaturente dalla normativa comunitaria cui l'Organismo Pagatore AGEA ha inteso adeguarsi con le circolari sopra richiamate.

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di integrare le "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Lazio", approvate con DGR n. 412/2008, e successive modifiche e integrazioni, con le seguenti modalità:

1. all'art. 26, comma 4, la frase "Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate all'articolo 20 del presente regolamento)" è integrata con "Qualora sia stato erogato un anticipo sul contributo concesso, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo dell'anticipo maggiorato del 10% (percentuale di cauzione)";
 2. all'art. 28, comma 1, la frase "Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite" è integrata con ""Qualora sia stato erogato un anticipo sul contributo concesso, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo dell'anticipo maggiorato del 10% (percentuale di cauzione)";
 3. all'art. 29, comma 2, la frase "Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto" è integrata con "Qualora sia stato erogato un anticipo, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 10% (percentuale di cauzione)".
- gli adeguamenti procedurali sopra specificati sono direttamente applicabili a tutte le operazioni finanziate nell'ambito delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio per le quali è prevista l'erogazioni di contributi a titolo di anticipo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Dr. Roberto Ottaviani